



ANDREA RIDOLFI*

IL FINE VITA TRA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E PERDURANTE INERZIA DEL LEGISLATORE (OSSERVAZIONI A C. COST., SENT. N. 135 DEL 2024)**

Abstract [It]: Nella sentenza n. 135/2024, la Corte costituzionale ha riconfermato quanto stabilito nella sentenza n. 242/2019. Ripercorrendo le argomentazioni della Corte costituzionale, l'autore si interroga sulla perdurante assenza di una legge sul fine vita, nonostante i numerosi moniti da parte del giudice costituzionale. A suo avviso, la decisione lascia sul tappeto molte più questioni di quelle che avrebbe potuto risolvere con una pronuncia attivistica.

Abstract [En]: In sentence no. 135/2024, the Constitutional Court reconfirmed what was established in sentence no. 242/2019. Retracing the arguments of the Constitutional Court, the author questions the continuing absence of a statute law on the end of life, despite numerous warnings from the constitutional judge. In his opinion, the decision leaves many more issues on the table than those that could have been resolved with an activist ruling.

Parole chiave: Suicidio assistito, Giurisprudenza costituzionale italiana, Attivismo giudiziale, Precedenti giurisprudenziali, Inerzia del Legislatore

Keywords: Assisted suicide, Italian constitutional jurisprudence, Judicial activism, Judicial precedents, Legislative inertia

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'argomentazione della Corte costituzionale. – 3. Le questioni di fondo della sentenza – 4. La disciplina del fine vita: giudici o legislatore

* Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate –Sapienza Università di Roma e titolare di un contratto di docenza integrativa in Diritto costituzionale – Università Luiss Guido Carli.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. Premessa

Con la sentenza n. 135/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.¹, come modificato dalla sentenza n. 242/2019, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato ad una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale². In particolare, il G.I.P. di Firenze dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., rispetto agli artt. 2, 3, 13, 32 Cost., nonché, in riferimento all'art. 117 Cost., agli artt. 8 e 14 C.E.D.U. La Corte ha però respinto questi dubbi, riconfermando quanto stabilito nella precedente sentenza n. 242/2019.

La decisione presenta numerosi profili di interesse³. In primo luogo, perché riguarda il sempre più problematico rapporto tra legislatore e giudice costituzionale⁴. In effetti, in quasi 70 anni di storia⁵, la funzione di garanzia svolta dalla Corte costituzionale ha portato quest'ultima a interferire sempre più spesso con gli ambiti di competenza del legislatore⁶. Se è vero che già una quarantina di anni fa Franco Modugno, parlava di una funzione legislativa complementare della Corte costituzionale⁷, questi fenomeni di supplenza si sono

¹ Per un primo commento, si vedano U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola* (12 settembre 2024), in www.lecostituzionaliste.it; B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita. Commento a Corte Costituzionale n. 135/2024* (12 novembre 2024), in www.giustiziainsieme.it; A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita (a prima lettura di Corte cost., n. 135 del 2024)*, in *Consulta Online*, 2/2024, 931 ss.; G. STEGHER, *Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita*, in *Nomos*, 2/2024, 12 ss.; P. VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il "fine vita" dopo la sentenza n. 135 del 2024*, in *BioLaw Journal*, 3/2024, 239 ss.; A.R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l'ontologia della realtà (giuridica)*, in *Consulta Online*, 3/2024, 1075 ss.

² Ord. G.I.P. Firenze, 17 gennaio 2024; C. cost., sent. n. 135/2024, §§ 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.4. del *Ritenuto in fatto*. Per una analisi della ordinanza di remissione, si veda C.D. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale*, in *Consulta on line*, 2/2024, 693 ss.; A. MASSARO, L. GROSSI, *La progressiva "destrutturazione giurisprudenziale" del suicidio medicalmente assistito: una nuova questione di legittimità costituzionale sull'art. 580 c.p.*, in *Sistema Penale*, 3/2024, 5 ss.

³ Di una decisione di notevole rilievo sia per i profili processuali che essa affronta, sia con riguardo alla soluzione interpretativa che vi viene delineata, parla P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 240.

⁴ Sul rapporto tra giudice costituzionale e legislatore, si vedano P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, in *Nomos*, 3/2023, 1 ss.; E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore: un bilancio a settant'anni dalla l. 87 del 1953*, in *Rivista "Gruppo di Pisa"*, 3/2023, 1 ss.; N. LUPO, *Il Parlamento e la Corte costituzionale*, in *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 21 (Seminaro 2010)*, Torino, 2012, 109 ss.; N. PALAZZO, *La Corte costituzionale legislatore*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1/2023, 189 ss.; M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, in *Diritto e società*, 1/2020, 53 ss.; ID., *Oltre le "rime obbligate"?*, in *Federalismi.it*, 3/2021, 54 ss.; N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, ivi, 86 ss.; A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 103 ss.

⁵ Per una periodizzazione delle stagioni della Corte costituzionale, si vedano M. BENVENUTI, *La Corte costituzionale*, in M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale, Volume IV. L'organizzazione costituzionale*, Torino, 2024, 352 ss.; A. CERRI, *La giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4/2001, 1325 ss.; N. TRANFAGLIA, *Storia politica della Corte costituzionale*, Bolsena, 2020.

⁶ Di segni di logoramento nel rapporto tra Corte costituzionale e potere politico a partire dalla metà degli anni '80 parla A. CERRI, *La giurisprudenza costituzionale*, cit., 1351 ss., il quale sottolinea come, in conseguenza di ciò, nascano in via pretoria una serie di nuove tecniche decisorie, quali le pronunce di accoglimento "datate", le sentenze additive di principio e quelle di meccanismo. Sulla funzione di supplenza della Corte costituzionale, si veda anche N. PALAZZO, *La Corte costituzionale legislatore*, cit., 211 ss.

⁷ Cfr. F. MODUGNO, *La funzione legislativa complementare della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981, parte I, 1646 ss.

enormemente ampliati con il nuovo secolo⁸, tanto che si è arrivati a parlare di una Corte attivista⁹, e finanche di suprematismo giudiziario¹⁰.

In questo contesto, bisogna considerare anche che le lotte per l'affermazione di un nuovo diritto oltrepassano ormai sistematicamente il Parlamento, a favore dei giudici. Il fine vita mostra in modo evidente come il luogo del conflitto non siano più le assemblee politiche, ma gli organi giudiziari, la cui espansione a scapito del circuito politico-rappresentativo è ormai un dato di fatto innegabile¹¹. In effetti, a partire dai casi di Piergiorgio Welby e Eluana Englaro, si è assistito ad una miriade di iniziative politico-giudiziarie volte a far riconoscere l'esistenza di un diritto, da parte di pazienti di malattie incurabili, a porre fine in modo dignitoso alle proprie sofferenze¹². Una caratteristica comune a tutte queste iniziative è il fatto che il legislatore sia rimasto sostanzialmente inerte¹³, o non intervenendo, o intervenendo solo con plateale ritardo¹⁴.

⁸ Sulla funzione di supplenza esercitata nel nuovo secolo, si veda ID., *La "supplenza" della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 16/2007, 1 ss. (e in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 107 ss.).

⁹ Di una Corte costituzionale mediatica ed attivista parla E. CAVASINO, *La Corte mediatica e la Corte attivista: i nuovi volti della giustizia costituzionale italiana*, in *Consulta Online*, 1/2024, 242 ss., secondo la quale (ivi, 260) sembra consolidarsi una funzione di supplenza della Corte costituzionale, che, attraverso il rendere giustizia costituzionale, incide in modo sostanziale sull'ordinamento in attesa che si riattivi la fisiologia dei processi normativi nell'ambito delle dinamiche democratico-rappresentative. Si veda anche N. PALAZZO, *La Corte costituzionale legislatore*, cit., 208-209, che, nel comparare Corte costituzionale e Corte Suprema statunitense, rileva come anche una sentenza che di primo acchito potrebbe costituire una vittoria per il legislatore — per esempio, una decisione monitoria che «riconosce» senza «dichiarare» l'incostituzionalità della legge — può essere letta come una forma di attivismo giudiziario.

¹⁰ Cfr., in proposito, A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019, 251 ss.

¹¹ Si veda P. BONINI, *Il giudice e la legge. Contributo sulla funzione paralegislativa dei giudici*, Napoli, 2022, 366, secondo cui il caso Cappato, con la scelta di rivolgersi al circuito giurisdizionale, sarebbe il sintomo dell'affermazione di un'alternativa istituzionale al circuito politico-rappresentativo per la definizione e la tutela di nuovi diritti. Si veda anche E. CAVASINO, *La Corte mediatica e la Corte attivista*, cit., 271-272, che individua proprio nel caso Cappato-Antoniani un caso emblematico in cui la Corte è stata co-legislatrice. Del caso Cappato come «svolta» parla anche A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 253.

¹² Sul diritto a una morte dignitosa, si vedano A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, Napoli, 2021, spec. 56 ss., 84 ss., 91 ss.; G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e democrazia. La Corte costituzionale nella società*, Milano, 2023, 54 ss., 226 ss.; S. CACACE, *Libertà di morire o dignità nel morire. la Corte costituzionale e il suicidio assistito in Italia, in Colombia e in Germania*, in *Responsabilità medica*, 1/2020, 57 ss.; S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, Bologna, 2021; C. CASONATO, *Biodiritto. Oggetto, fonti, modello, metodo*, Torino, 2023, 280 ss.; T. CERRUTI (a cura di), *L'elaborazione di un diritto a una morte dignitosa nell'esperienza europea. Atti del Seminario Annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" (Università degli Studi di Torino, 2 dicembre 2022)*, Napoli, 2023; A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere. Ricerche di biodiritto*, Milano, 2021, 81 ss., 119 ss.; G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, Torino, 2019, 57 ss.; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, Bari, 2022; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2021, Parte II, 1 ss.; A. SANTOSUOSSO, M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, III ed., Milano, 2021, 81 ss.; A. TIGRINO, *Suicidio assistito e autodeterminazione responsabile*, Napoli, 2024.

¹³ Sul rapporto tra giudice e legislatore in Italia in materia di fine vita, si vedano G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, in T. CERRUTI, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza europea*, cit., 49 ss.; I. RUGGIU, *Il ruolo dei giudici nell'elaborazione del diritto ad una morte dignitosa*, ivi, 127 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 66 ss.

¹⁴ Dell'Italia come paradigmatica versione patologica del modello astensionista, in virtù dell'assenza prolungata ed estesa di regole legislative di riferimento su importanti tematiche come la procreazione assistita o il consenso informato, parla C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 196. Va ricordato che la legge che disciplina il testamento biologico ed il rifiuto delle terapie mediche (l. n. 219/2017) è stata approvata ben 11 anni dopo la decisione del caso di Piergiorgio Welby e 10 anni dopo la storica sentenza della Cassazione sul caso Englaro. Della l. n. 219/2017 come legge che aveva operato una difficile, e per nulla scontata, mediazione tra i valori in gioco, ma che, proprio nella contestazione giudiziaria della norma sull'aiuto al suicidio, non è parsa offrire soluzioni pertinenti, parla A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 257. Sulla l. n. 219/2017, inoltre, si vedano A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., 94 ss.; G. ARCONZO, *Il diritto a*

È stato giustamente rilevato che, con l'atrofizzazione della funzione rappresentativa dei partiti politici e l'appiattimento della classe politica su prospettive di breve e brevissimo periodo¹⁵, cambia il rapporto tra giudice e legislatore, nel senso che, in carenza di selezione e sintesi degli interessi da parte del sistema politico, i conflitti tendono a finire non più davanti al Parlamento, ma davanti ad organi imparziali, come la Corte costituzionale e i giudici, a maggior ragione tenendo presente la funzione di moderazione dei conflitti svolta dalla prima¹⁶. È infatti nel contesto della incapacità della legge di esprimere strategie politiche di lungo periodo, così come nella volontà del legislatore di non assumersi una responsabilità politica che non è in grado di sostenere, che la giurisdizione (in primo luogo, quella costituzionale) tende a farsi onnipervasiva¹⁷.

L'inerzia ed il ritardo del legislatore italiano nel disciplinare il fenomeno del fine vita emergono ancor più chiaramente, se si compara l'esperienza italiana con quella tedesca e quella spagnola¹⁸. È appena il caso di ricordare che la regolamentazione del fine vita in Germania è stata sempre caratterizzata dal dialogo tra giudici e legislatore: basti pensare al fatto che l'introduzione in via legislativa del testamento biologico nel 2009 ha recepito la giurisprudenza precedente, e che anche sul suicidio assistito, al di là delle contrapposizioni tra le ragioni della tutela dell'autonomia individuale, di cui si è fatto portatore il *Bundesverfassungsgericht*, e quelle della tutela della vita umana, di cui si è fatto promotore il *Bundestag*, vi è comunque uno spirito collaborativo, che non sembra riscontrarsi affatto in Italia¹⁹. Quanto alla Spagna, è il caso di ricordare che in questi ultimi anni è stata approvata

una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale, cit., 54 ss.; S. CANESTRARI, *Principi di biodiritto penale*, II ed., Milano, 2023, 79 ss.; G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, cit., 101 ss.; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 45 ss.; M. DI MASI, *La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 dicembre 2017, n. 219*, in *Rivista di diritti comparati*, 3/2018, 110 ss.; F.G. PIZZETTI, *Le DAT*, in M. CAVINO, L. CONTE, S. MALIARDO, M. MALVICINI (a cura di), *Dove va la Repubblica? Istituzioni e società ancora in transizione 2017-2021*, Bologna, 2022, 205 ss.; A. SANTOSUOSSO, M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, cit., 92 ss., 105 ss.

¹⁵ Basti pensare a quella sorta di campagna elettorale permanente che caratterizza la politica italiana a partire dalla c.d. Seconda Repubblica. Sulla crisi della classe politica e sulla sua perdita di capacità di elaborazione di strategie di lungo periodo, insiste M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, 2023, 230.

¹⁶ Cfr. M. MASSA, *Minimalismo giudiziario. L'opzione per la moderazione nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2023, 208-209. Si veda anche P. BONINI, *Il giudice e la legge*, cit., 371, che, nell'evidenziare il desolante silenzio del legislatore in materia di fine vita, rileva come, per il singolo cittadino, abbia più efficacia il ricorso al meccanismo giurisdizionale che non le farraginose ed avventurose lungaggini del processo decisionale politico.

¹⁷ Si veda M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit., 149-150. Sull'espansione della giurisdizione, si vedano anche A. RIDOLFI, *Giurisdizione costituzionale, corti sovranazionali e giudici comuni: considerazioni a proposito del dialogo tra corti*, in *Rivista AIC*, 3/2016, spec. 4 ss.; S. CASSESE, *Il governo dei giudici*, Roma-Bari, 2022.

¹⁸ Su Germania e Spagna, si vedano C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 298 ss.; J.M. PÉREZ MONGUIÓ, *Consideraciones breves sobre la muerte digna y eutanasia: un sistema asimétrico e incompleto en España*, in B. BRANCATI, G. FAMIGLIETTI, C. LUZZI (a cura di), *Inizio e fine vita: esperienze a confronto. Atti del Seminario interno al Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti*, Pisa, 2023, 7 ss.; A. CIERVO, *Il fine vita nell'esperienza costituzionale spagnola: una prima analisi della Ley Organica de Regulación de la Eutanasia*, in T. CERRUTI, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza europea*, cit., 185 ss.; G. RAGONE, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza tedesca tra Schutzpflicht e autodeterminazione*, ivi, 237 ss.; G. STEGHER, *Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita*, cit., 21 ss.

¹⁹ È il caso di ricordare che la repressione penale dell'assistenza al suicidio, dichiarata incostituzionale nel 2020, era stata introdotta nel 2015 dal *Bundestag* per combattere il fenomeno di associazioni dedite alla pratica "commerciale" dell'assistenza al suicidio. Sulla normativa del 2015, si vedano G. RAGONE, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza tedesca tra Schutzpflicht e autodeterminazione*, cit., 243 ss.; G. RIDOLFI, *Suicidio assistito e uccisione su richiesta. La disciplina giuridica e il dibattito bioetico in Germania*, in I. BELLONI, T. GRECO, L. MILAZZO (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica, II. La prospettiva filosofica. Teoria dei diritti e questioni di fine vita*, Torino, 2016, 119 ss.

una legge che disciplina puntualmente la procedura del suicidio assistito, che è stata ritenuta costituzionalmente legittima dal *Tribunal Constitucional*²⁰.

La sentenza n. 135/2024 presenta comunque interesse, non solo perché si inserisce nell'annoso dibattito su chi debba decidere in materia di fine vita (se i giudici o il legislatore), ma anche perché fa ampio ricorso all'argomento comparativo²¹. Il fine vita si sta rivelando infatti come uno dei campi privilegiati del dialogo tra corti: l'alta problematicità della materia e le correlative difficoltà di una disciplina sul piano legislativo comportano che i giudici italiani tendano a cercare punti di riferimento nella giurisprudenza sovranazionale e straniera. Un ruolo preponderante in questo senso è stato esercitato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui copiosa giurisprudenza viene ampiamente citata, anche nella stessa decisione in commento²².

Un ulteriore profilo di interesse è costituito dalla questione dei precedenti giudiziari e dei loro adattamenti²³. In questa decisione infatti la Corte costituzionale ha riconfermato quanto stabilito nel caso Cappato-Antoniani²⁴, anche se non integralmente, perché ha dato una interpretazione più larga di uno dei quattro requisiti necessari per potere essere aiutati a morire (la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale). Solo *a posteriori* si potrà dire se l'interpretazione più larga apre la strada ad un vero e proprio *overruling*, o se invece è funzionale al mantenimento in vigore del precedente costituito dalla sentenza n. 242/2019.

Il rigetto della questione di legittimità costituzionale unito ad una interpretazione più larga di uno dei requisiti richiesti dalla sentenza n. 242/2019 ha fatto parlare alcuni studiosi di una interpretativa di rigetto²⁵, altri, in considerazione della mancanza nel dispositivo della

²⁰ *Tribunal Constitucional*, sentenza 22 marzo 2023 (causa 4057/2021). Si vedano A. CIERVO, *Il fine vita nell'esperienza costituzionale spagnola*, cit., 205 ss.; J.M. PÉREZ MONGUIÓ, *Consideraciones breves sobre la muerte digna y eutanasia*, cit., 18-19.

²¹ Sull'argomento comparativo, si vedano A. RIDOLFI, *Giurisdizione costituzionale, corti sovranazionali e giudici comuni*, cit., spec. 36 ss.; P. PASSAGLIA, *L'utilizzo del diritto comparato da parte della Corte costituzionale italiana. Alcuni spunti di riflessione a partire dalla giurisprudenza del periodo 2000-2021*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2/2022, 191 ss.

²² Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si vedano F. GIRELLI, *Il contributo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa*, in T. CERRUTI, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza europea*, cit., 21 ss.; A. SANTOSUOSSO, M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, cit., 86-87, 116 ss.; P. VALENTI, *Il diritto ad autodeterminarsi: il "fine vita" nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2022, 12 ss.

²³ In generale, sul precedente, si vedano A. CARLEO (a cura di), *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna, 2018; A. PIN, *Precedente e mutamento giurisprudenziale. La tradizione angloamericana e il diritto sovranazionale europeo*, Milano, 2017. Per quanto riguarda il precedente nella giurisprudenza costituzionale, si vedano G. CANALE, *L'uso "tendenziale" del precedente nella giurisprudenza costituzionale e i suoi possibili sviluppi futuri*, in AA.VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo – Diritto costituzionale in trasformazione. I. Costituzionalismo, reti e intelligenza artificiale*, Genova, 2020, 433 ss.; M. CROCE, *Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale*, in *Contratto e impresa*, 4-5/2006, 1114 ss.; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. I. Storia, Principi, Interpretazioni*, II ed., Bologna, 2018, 137 ss.

²⁴ C. cost., ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019. Su queste due decisioni, si vedano A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., 100 ss.; G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 56 ss.; S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., 15 ss.; ID., *Principi di biodiritto penale*, cit., 106 ss.; C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 286 ss.; A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, cit., 123 ss.; G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, cit., 115 ss.; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 59 ss.; A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla Unvereinbarerklärung? (Osservazioni su Corte costituzionale, ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019)*, in *Nomos*, 3/2019, 1 ss.; ID., *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 11 ss.; A. SANTOSUOSSO, M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, cit., 111 ss.; G. STEGHER, *Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita*, cit., 4 ss.; A. TIGRINO, *Suicidio assistito e autodeterminazione responsabile*, cit., 67 ss.; P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 240 ss.

²⁵ Cfr., in questo senso, P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 239. Di sentenza interpretativa di rigetto mascherata parla U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 2.

formulazione tipica delle sentenze interpretative, di una sentenza di rigetto con interpretazione²⁶. Al di là della questione terminologica e dell'inquadramento della decisione nell'ambito delle categorie giuridiche esistenti, non c'è dubbio che il già ricco armamentario a disposizione della Corte costituzionale italiana si sia ulteriormente arricchito di nuovi strumenti nell'ultimo decennio²⁷. A questo arricchimento, non sembra però essere conseguita una più ampia collaborazione da parte del Parlamento, anzi²⁸.

Analogamente al caso Cappato-Antoniani, la questione di legittimità costituzionale trae origine da un atto di disobbedienza civile, ovvero sia dall'autodenuncia da parte di alcune persone (M. C., C. L., F. M., L. S. e M. O) di avere aiutato M.S., malato di sclerosi multipla, a recarsi in Svizzera – Paese dove è possibile accedere a pratiche di suicidio assistito²⁹ –, al fine di porre fine alle proprie sofferenze. Anche nel caso in questione si riscontra una diversità di vedute tra la Procura, che chiede l'archiviazione nei riguardi degli imputati, e il G.I.P. che solleva invece questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.³⁰. Tuttavia, il G.I.P. non riteneva applicabile la scriminante introdotta dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019, in virtù della mancanza dell'elemento della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale³¹.

Questa interpretazione mostra chiaramente quale fosse l'obiettivo della proposizione della questione di legittimità costituzionale, ovvero sia il superamento del precedente costituito dalla sentenza n. 242/2019 attraverso una più ampia declaratoria di incostituzionalità dell'art. 580 cod. pen.³². A tale proposito, in dottrina si è parlato

²⁶ Si veda B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 1 e 13, nota 1.

²⁷ Sulle più recenti tipologie decisorie, oltre la già citato A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, si vedano M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in *Diritto e società*, 1/2023, 1 ss.; A. SPADARO, *Imolazione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 124 ss.

²⁸ Si veda P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 4-5, secondo cui l'intero tragitto che ha dato luogo al progressivo accrescimento dell'armamentario a disposizione del giudice costituzionale può essere ricostruito come segnato da una mancata sinergia con il legislatore, mancata sinergia evidenziata non solo dal carente seguito offerto ai pronunciamenti della Corte, ma anche nell'inerzia mostrata nel lasciare le invenzioni della Corte sul piano delle tecniche decisorie nel solo solco pretorio, senza provvedere ad una codificazione nel diritto positivo. Questa mancata codificazione delle nuove tecniche decisorie evidenziata da Carnevale emerge ancor più nettamente se si tiene presente l'esperienza tedesca, dove invece le tecniche decisorie introdotte in via pretoria sono state poi formalizzate e codificate in puntuali modifiche alla *BVerfGG*. Per un maggiore approfondimento sull'esperienza tedesca, rinvio a G. CERRINA FERONI, *Giurisdizione costituzionale e legislatore nella Repubblica Federale Tedesca. Tipologie decisorie e Nachbesserungspflicht nel controllo di costituzionalità*, Torino, 2002; G. REPETTO, *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania. Un confronto con il caso italiano*, Napoli, 2024; G. REPETTO, F. SAIITO (a cura di), *Temi e problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparativa alla luce del caso italiano*, Napoli, 2020; K. SCHLAICH, S. KORIOOTH, *Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen*, XII ed., München, 2021.

²⁹ Sulla Confederazione Elvetica, rinvio a C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 276 ss.; B.S. GALETTI, *La morte provocata nella regolamentazione svizzera*, in T. CERRUTI, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza europea*, cit., 257 ss.; R. GIRANI, *La disciplina del suicidio assistito nell'ordinamento elvetico: il fenomeno del c.d. "suicide tourism" dall'Italia alla Svizzera*, in *BioLaw Journal*, 3/2023, 165 ss.

³⁰ C. cost., sent. n. 135/2024, §§ 1.2 e 1.2.1 del *Ritenuto in fatto*.

³¹ C. cost., sent. n. 135/2024, §§ 1.2.2 e 1.2.2.3 del *Ritenuto in fatto*.

³² Cfr., in questo stesso senso, P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 246, secondo cui l'intento del rimettente era di ottenere dalla Corte un'adeguata "amputazione" della normativa vigente, sì da consentire al paziente di "farla finita" anche solo in presenza degli altri requisiti illustrati nella sent. n. 242/2019. Metteva in guardia da questa prospettiva G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 82, secondo il quale, a causa della mancata considerazione nella sentenza 242/2019 delle persone malate prive di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, c'era il rischio che si arrivasse al cortocircuito di una Corte costituzionale chiamata a decidere della legittimità costituzionale di un quadro normativo da essa stessa predisposto.

addirittura di un tentativo di aggirare il divieto di impugnazione delle sentenze costituzionali (art. 137, co. 3, Cost.)³³. D'altra parte, questa strategia non è altro che una conseguenza della perdurante inerzia da parte del legislatore, che ha continuato ad omettere di disciplinare la materia, delegando tutto ai giudici (costituzionali e comuni).

2. L'argomentazione della Corte costituzionale

Dopo avere respinto le eccezioni di inammissibilità delle questioni avanzate dall'Avvocatura dello Stato e sostenute anche da alcuni enti ed associazioni intervenuti durante l'*amicus curiae* (Centro Studi Livatino, Unione per la promozione sociale – ODV, Scienza & vita, Unione giuristi cattolici)³⁴, la Corte ripercorre brevemente la propria giurisprudenza sia sul diritto alla vita³⁵, che sul diritto all'autodeterminazione terapeutica³⁶. Richiamando quanto già sostenuto nelle precedenti decisioni nn. 50/2022 e 207/2018, la Corte sottolinea che, pur non potendo più essere giustificata l'idea di una totale indisponibilità della vita nell'interesse della collettività statale, il mantenimento di una sorta di cintura di protezione contro scelte autodistruttive assolve allo scopo di tutelare persone che attraversano momenti di difficoltà e di grandi sofferenze³⁷.

Tuttavia, la Corte aveva ritenuto irragionevole l'operatività del divieto di cui all'art. 580 cod. pen. nel caso di pazienti abilitati a rifiutare trattamenti salvavita ai sensi della l. n. 219/2017, con la motivazione che ciò avrebbe costretto il paziente ad affrontare la morte attraverso un processo più lento, con la conseguente compressione della libertà di autodeterminazione del malato³⁸. Di qui la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 580 cod. pen. nella peculiare ipotesi di persona affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili, la quale era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, e che però era capace di prendere decisioni libere e consapevoli³⁹.

³³ Molto critico è C.D. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale*, cit., 719 ss., secondo cui (ivi, 723) tale richiesta era inammissibile, proprio perché incompatibile con il divieto di cui all'art. 137 Cost. Di diverso avviso è, invece, P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 243-244, che sottolinea la solidità delle argomentazioni addotte dalla Corte per superare questo rilievo.

³⁴ C. cost., sent. n. 135/2024, §§ 3, 3.1, 3.2 e 4 del *Considerato in diritto*. Sull'importanza di questo aspetto si sofferma B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 3-4; P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 242 ss.

³⁵ C. cost., sent. n. 135/2024, § 5.1 del *Considerato in diritto*.

³⁶ C. cost., sent. n. 135/2024, § 5.2 del *Considerato in diritto*.

³⁷ C. cost., sent. n. 235/2024, § 6.1 del *Considerato in diritto*. Sull'accostamento tra la fattispecie prevista dall'art. 579 cod. pen., e la fattispecie prevista dall'art. 580 cod. pen., si sofferma B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 7-8. Tende a distinguere nettamente tra ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019, da un lato, e sent. n. 50/2022, dall'altro, G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 68-69, ad avviso del quale il paternalismo di quest'ultima emerge chiaramente dal fatto che solo in questa il ragionamento è incentrato quasi esclusivamente sulla condizione di vulnerabilità. Di una posizione, per certi aspetti, paternalistica della Corte italiana, soprattutto se raffrontata a quella del *Tribunal Constitucional*, parla anche A. CIERVO, *Il fine vita nell'esperienza costituzionale spagnola*, cit., 211-212.

³⁸ C. cost., sent. n. 235/2024, § 6.2 del *Considerato in diritto*, ove viene esplicitamente richiamata C. cost., ord. n. 207/2018, § 9 del *Considerato in diritto*.

³⁹ C. cost., sent. n. 135/2024, § 6 del *Considerato in diritto*, ove viene fatto riferimento a C. cost., sent. n. 242/2019, §§ 7 e 8 del *Considerato in diritto*.

La Corte passa ad occuparsi della richiesta di estendere l'area di liceità delle condotte di aiuto al suicidio, quando riguardino persone non mantenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Per la Corte, nessuna delle questioni sollevate è fondata⁴⁰. In particolare, la Corte respinge la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità tra le due situazioni (persone mantenute in vita da trattamenti di sostegno vitale e persone non mantenute in vita da trattamenti di sostegno vitale), con la motivazione che le due situazioni sono differenti dal punto di vista della *ratio* adottata nel caso Cappato-Antoniani: le persone non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale non possono lasciarsi morire rifiutando le cure⁴¹.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'autodeterminazione del paziente, sulla base di una lettura sistematica degli artt. 2, 13 e 32 Cost., la Corte rileva che la nozione di autodeterminazione terapeutica richiamata dal giudice *a quo* è strutturalmente diversa dal diritto di rifiutare un qualsiasi trattamento medico, in quanto attiene ad una sfera di autonomia nelle decisioni che riguardano il proprio corpo, come aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona⁴². Secondo la Corte, ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia personale nel decidere liberamente sulla propria vita, ma, al contempo, genera rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento dell'obbligo di tutela della vita umana (art. 2 Cost.)⁴³.

Né è possibile richiamare le decisioni delle corti costituzionali austriaca, tedesca e spagnola, che, sulla base di un diritto alla libera autodeterminazione nello sviluppo della propria personalità, hanno affermato l'esistenza di un diritto a disporre della propria vita, anche mediante l'assistenza di terzi⁴⁴. A queste decisioni la Corte costituzionale

⁴⁰ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7 del *Considerato in diritto*.

⁴¹ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.1 del *Considerato in diritto*. Sottolinea questo aspetto A.R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l'ontologia della realtà*, cit., 1081.

⁴² C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.2 del *Considerato in diritto*, ove viene esplicitamente richiamata C. cost., ord. n. 207/2018, § 7 del *Considerato in diritto*.

⁴³ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.2 del *Considerato in diritto*, ove la Corte sottolinea che i rischi non riguardano solo la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno di una singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedurali, si crei una «pressione sociale indiretta» su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte.

⁴⁴ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.2 del *Considerato in diritto*, ove viene fatto riferimento alla sentenza del *BVerG* del 26 febbraio 2020 (2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16), alla sentenza della *VfGH* dell'11 dicembre 2020 (G 139/2019-71), ed alla già citata sentenza del *Tribunal Constitucional* del 2023. Sulla decisione del *Bundesverfassungsgericht*, si vedano S. CACACE, *Libertà di morire o dignità nel morire*, cit., 70 ss.; S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., 19 ss.; ID., *Principi di biodiritto penale*, cit., 108-109; C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 300-301; A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, cit., 129 ss.; G. RAGONE, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza tedesca tra Schutzpflicht e autodeterminazione*, cit., 247 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 59-60, 62 ss.; A. SANTOSUOSSO, M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, cit., 115-116; A. TIGRINO, *Suicidio assistito e autodeterminazione responsabile*, cit., 242 ss.

contrappone due sentenze della Corte EDU (*Pretty v. U.K.* e *Karsai v. Hungary*) e la sentenza *Nicklinson* della Corte Suprema del Regno Unito, che sono giunte ad un risultato diverso⁴⁵.

La Corte costituzionale sottolinea che il suo compito non è quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione di un punto di equilibrio in astratto tra il diritto di autodeterminazione di ciascun individuo in ordine alla propria esistenza e le contrapposte esigenze di tutela della vita umana, ma solo quello di fissare un limite minimo, costituzionalmente imposto, ferma restando la possibilità, da parte del legislatore, di individuare soluzioni che assicurino maggiore tutela ad una delle due esigenze contrapposte⁴⁶.

Per quanto riguarda la doglianza che il divieto di assistenza al suicidio si configuri come una violazione della dignità umana quando concerna pazienti che rientrano nelle condizioni prescritte dalla sentenza n. 242/2019, tranne che per il fatto di essere oggetto di trattamenti di sostegno vitale, la Corte costituzionale replica che, dal punto di vista dell'ordinamento, ogni vita è portatrice di una sua inalienabile dignità, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui si svolge, con la logica conseguenza che non potrebbe affermarsi che il divieto penalmente sanzionato di cui all'art. 580 cod. pen. costringa il paziente a vivere una vita, oggettivamente, "non degna" di essere vissuta⁴⁷. Per quanto riguarda, invece, il profilo soggettivo della dignità umana richiamato dal giudice *a quo*, la Corte sottolinea come alcuni passaggi dell'ord. n. 207/2018 siano espressione di esso⁴⁸, ma anche come questa nozione di dignità finisce in effetti per coincidere con quella di autodeterminazione della persona,

⁴⁵ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.2 del *Considerato in diritto*, ove la Corte fa riferimento a R (*Nicklinson*) v. *Ministry of Justice*, R (*AM*) v *Director of Public Prosecutions* [2014] UKSC 38; Corte EDU, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, *Pretty v. United Kingdom* (ric. 2346/02); Corte EDU, sez. I, sent. 13 giugno 2024, *Karsai v. Hungary* (ric. 32312/23).

⁴⁶ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.2 del *Considerato in diritto*, ove la Corte sottolinea che deve essere riconosciuto un significativo spazio alla discrezionalità del legislatore all'interno della cornice fissata, da un lato, dalla sentenza n. 50/2022, che ha sancito l'insostenibilità costituzionale di una ipotetica disciplina che dovesse far dipendere dalla mera volontà dell'interessato la liceità di condotte che ne cagionino la morte, a prescindere dalle condizioni in cui il proposito è maturato, dalla qualità del soggetto attivo e dalle ragioni da cui questo è mosso, così come dalle forme di manifestazione del consenso e dai mezzi usati per provocare la morte, e, dall'altro, da quanto previsto nelle due decisioni sul caso Cappato-Antoniani.

⁴⁷ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.3 del *Considerato in diritto*. Sulla molteplicità di significati che viene ad assumere la nozione di dignità umana insiste C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 147 ss., che sottolinea (ivi, 149) come la Corte di Strasburgo non faccia riferimento a questa nozione, sia nel caso *Pretty*, dove ha ritenuto non rilevanti i riferimenti alla dignità umana rispetto al divieto legislativo di assistenza al suicidio, sia nel successivo caso *Haas* [Corte EDU, sez. I, 20 gennaio 2011, *Haas v. Switzerland* (ric. 31322/07)]. In senso simile, si veda anche A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, cit., 133 ss., secondo cui (ivi, 138) la dignità è tante cose assieme, una condizione di equilibrio anch'essa tra elementi soggettivi ed esperienze personali: il modo di vivere la fine della propria vita è certamente un pezzo fondamentale della propria autentica e irriducibile visione della dignità, ma questo non significa affatto che tutto possa giustificarsi in nome della propria dignità individuale. Si veda anche B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 4 ss., secondo cui, con la sentenza n. 135/2024, la Corte è passata da una concezione soggettiva della dignità, propria delle due decisioni sul caso Cappato-Antoniani, ad una oggettiva.

⁴⁸ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.3 del *Considerato in diritto*, ove viene esplicitamente richiamata C. cost., ord. n. 207/2018, §§ 8 e 9 del *Considerato in diritto*. Sull'intrinseco legame tra dignità e diritti insiste R. BIFULCO, *Introduzione ai diritti e doveri costituzionali*, in R. BIFULCO, M. BENVENUTI (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale, Volume III. I diritti e i doveri costituzionali*, Torino, 2022, 1 ss., ove rileva (ivi, 22) che i diritti sono connaturati alla dignità dell'uomo, nel senso che ad ogni uomo va "riconosciuto" un plesso di diritti senza il quale egli perde la sua dignità, divenendo oggetto di un diritto arbitrario. Sul legame tra dignità e diritti, si vedano M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Torino, 2018, 175 ss.; P. RIDOLA, *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Torino, 2018, 235 ss.; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, spec. 3 ss., 27 ss., 117 ss.; ID., *I fondamenti del diritto occidentale. Un'introduzione storica*, Roma-Bari, 2010, 70 ss.

che va comunque sottoposta a bilanciamento da parte del legislatore, a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana⁴⁹.

Quanto all'ultimo profilo di illegittimità, ovvero sia il contrasto con l'art. 117 Cost., per il tramite degli artt. 8 (diritto al rispetto della propria vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) C.E.D.U., la Corte costituzionale respinge le doglianze ribadendo quanto osservato a proposito del contrasto con le altre disposizioni costituzionali. In particolare, per quel che riguarda il contrasto con l'art. 8 C.E.D.U., la Corte costituzionale ammette che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha statuito che il diritto a decidere con quali mezzi ed a che punto terminare la propria esistenza costituisca uno degli aspetti del diritto al rispetto della propria vita privata⁵⁰, ma sottolinea anche che nella sentenza *Karsai* la Corte EDU ha affermato che, in considerazione dell'assenza di un sufficiente consenso in materia tra i vari ordinamenti, gli Stati dispongono comunque di un significativo margine di apprezzamento in ordine al bilanciamento tra questo diritto e le ragioni di tutela della vita umana⁵¹. Quanto al contrasto con l'art. 14 C.E.D.U., la Corte costituzionale, ribadendo quanto sostenuto a proposito del contrasto con l'art. 3 Cost., rileva che non può ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale⁵².

Respinte le questioni di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale rileva che trattamento di sostegno vitale non può essere inteso solo come l'idratazione e/o l'alimentazione forzata o come la ventilazione artificiale, ma come tutte quelle misure (come, ad esempio, l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali) che si rivelano in concreto necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente⁵³.

La Corte ribadisce la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sent. n. 242/2019, in modo da prevenire quel pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili che l'aveva indotta, nell'ord. n. 207/2018, a sollecitare prioritariamente l'intervento del legislatore. In ogni caso, prosegue la Corte, va escluso che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo della sent. n. 242/2019 con riferimento ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella G.U., possa essere estesa a fatti commessi

⁴⁹ Tende a enfatizzare questo passaggio A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita*, cit., 933-934.

⁵⁰ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.4 del *Considerato in diritto*, ove sono citate le sentenze *Haas* (§ 51) e *Pretty* (§ 67).

⁵¹ C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.4 del *Considerato in diritto*, ove sono citate le sentenze *Karsai* (§ 144), *Haas* (§ 55) e *Mortier* [Corte EDU, sez. III, sent. 4 ottobre 2022, *Mortier v. Belgium* (ric. 78017/17)]. Sul caso *Mortier*, si veda M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo verso l'elaborazione di un diritto all'eutanasia?*, in T. CERRUTI, *L'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa nell'esperienza europea*, cit., 293 ss.; F. GIRELLI, *Il contributo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa*, cit., 35 ss.

⁵² C. cost., sent. n. 135/2024, § 7.3 del *Considerato in diritto*.

⁵³ C. cost., sent. n. 135/2024, § 8 del *Considerato in diritto*. Sull'importanza di questa affermazione, si soffermano B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 6-7; P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 251-252; A.R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l'ontologia della realtà (giuridica)*, cit., 1082.

successivamente – in Italia o all'estero –, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali stabiliti dalla sentenza⁵⁴.

La Corte conclude quindi con un rinnovato ed accorato appello al legislatore ed al S.S.N. affinché intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dall'ord. n. 207/2018 e dalla sent. n. 242/2019, e ulteriormente precisati in questa decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia⁵⁵. Inoltre, la Corte ribadisce l'appello al legislatore affinché, sull'intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla l. n. 38/2010⁵⁶.

3. Le questioni di fondo della sentenza

Nonostante fosse stata sollecitata dal giudice *a quo* ad intervenire nuovamente, la Corte costituzionale ha scelto di confermare quanto stabilito nel caso Cappato-Antoniani. La Corte ha volutamente optato per un approccio minimalista, evitando un'ulteriore pronuncia di tipo attivistico, e lanciando un ennesimo appello al legislatore a disciplinare la materia del fine vita⁵⁷. Tuttavia, bisogna tenere presente che le due decisioni del 2018-2019, pur essendo innovative sotto molteplici aspetti (in primo luogo, sotto l'aspetto procedurale)⁵⁸, erano comunque decisioni di compromesso⁵⁹, e, come tali, non erano prive di contraddizioni e di

⁵⁴ C. cost., sent. n. 135/2024, § 9 del *Considerato in diritto*, ove la Corte soggiunge che l'eventuale mancata autorizzazione alla procedura, da parte delle strutture del servizio sanitario pubblico, potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie. Su questo passaggio si sofferma anche P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 254.

⁵⁵ C. cost., sent. n. 135/2024, § 10 del *Considerato in diritto*.

⁵⁶ C. cost., sent. n. 135/2024, § 10 del *Considerato in diritto*, ove la Corte richiama C. cost., sent. n. 242/2019, § 2.4 del *Considerato in diritto*, nonché C. cost., ord. n. 207/2018, § 10 del *Considerato in diritto*. Sul passaggio sulle cure palliative, si sofferma A. RUGGERI, *La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita*, cit., 934, secondo cui si da esso si coglie la sensibile e pensosa attenzione del giudice costituzionale per il bene-valore della vita. Sulla sua importanza insiste anche P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 253, che, tuttavia, evidenzia anche come la Corte costituzionale sottolinei l'esistenza di patologie e situazioni non controllabili e refrattarie all'azione di tali farmaci.

⁵⁷ Sull'aumento dei moniti negli ultimi anni si sofferma M. BENVENUTI, *La Corte costituzionale*, cit., 399. Sui moniti come funzione normativa latamente intesa insiste F. MODUGNO, *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, cit., 163 ss.

⁵⁸ Di decisioni pseudo-processuali parla A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 127 ss., che sottolinea (ivi, 128) come, in questo modo, la Corte risponda, con un sol colpo, a due reiterati e discutibili atteggiamenti da parte del Parlamento, ovvero sia l'ignavia temporale e il sistematico immobilismo. Si vedano anche M. BENVENUTI, *La Corte costituzionale*, cit., 399-400; P. BONINI, *Il giudice e la legge*, cit., 367 ss.; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 24 ss.; E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., 9 ss.; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 63 ss.; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 255-256; N. PALAZZO, *La corte costituzionale legislatore*, cit., 200 ss.; G. REPETTO, *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania*, cit., 126 ss.; M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, cit., 69 ss.; ID., *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, cit., 29 ss.; D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bologna, 2020, 163 ss.

⁵⁹ Sul carattere compromissorio delle due decisioni, sia consentito il rinvio ad A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 30-31; N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, cit., 93-94.

limiti⁶⁰. Da queste contraddizioni e questi limiti sorgono alcune questioni che caratterizzano anche l'odierna pronuncia.

La prima questione riguarda la mancata disciplina legislativa del fine vita, e le sue cause. A questo proposito, si è parlato di una vera e propria apatia da parte del Parlamento nel non intervenire dopo i moniti da parte del giudice delle leggi⁶¹. L'inerzia da parte del legislatore italiano somiglia a quella del Parlamento britannico⁶², che, pur se fortemente sollecitato dai giudici a modificare la *section 2* del *Suicide Act* del 1961 nel già citato caso *Nicklinson* – ma di casi in cui veniva eccepita l'incompatibilità della normativa inglese con la C.E.D.U. ce ne erano stati anche prima, e ce ne sono stati anche dopo⁶³ –, non è stato in grado di (o, più semplicemente, non ha voluto) introdurre cambiamenti nella normativa esistente⁶⁴. La vera differenza con il caso *Nicklinson* sta nella efficacia della decisione giudiziaria: come è noto, in Gran Bretagna, in virtù del principio della *sovereignty of Parliament*, le decisioni giudiziarie che sanciscono il contrasto della legislazione con la C.E.D.U. non sono autoapplicative, ma bisogna sempre passare attraverso il Parlamento, unico soggetto deputato a cambiare le leggi⁶⁵.

Quanto alle cause di questa inerzia, parte della dottrina⁶⁶ ha criticato la peculiare tipologia di doppia pronuncia utilizzata nel caso Cappato-Antoniani⁶⁷, poi replicata nel caso del reato

⁶⁰ Sui limiti e le contraddizioni delle due decisioni, si vedano A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., 118 ss.; S. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri*, cit., spec. 28 ss., 36 ss.; F.G. PIZZETTI, *Le DAT*, cit., 228 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 32 ss.

⁶¹ Di letargo parla A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., 119-120. Di apatia parla, invece, M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, cit., 71; ID., *Oltre le "rime obbligate"?*, cit., 63. Di un legislatore del tutto inerte, che ha finito per ignorare la questione ed evitato di rimediare a un vuoto legislativo che meriterebbe di essere colmato, parla G. STEGHER, *Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita*, cit., 2. Di una assurda reticenza, a fronte di non pochi moniti, auspici e stringenti sollecitazioni parla, infine, P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 253.

⁶² Per una comparazione tra Italia e Gran Bretagna, si vedano M.E. BUCALO. G. GIAIMO, *Le sollecitazioni delle Corti e l'inerzia del legislatore in tema di suicidio assistito. Un confronto tra Italia e Inghilterra*, in *BioLaw Journal*, 2/2019, 171 ss.; R. POTENZANO, *Brevi note comparatistiche in tema di suicidio assistito*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 4/2019, 1282 ss.

⁶³ Si può citare, oltre al caso di Diane Pretty, anche quello di Debbie Purdy, che ha portato ad una revisione delle linee guida del *Director of Public Prosecutions* (DPP) nel 2010, nonché il caso di Noel Conway, avvenuto dopo quello di Tony Nicklinson. Per una ricostruzione, si vedano M.E. BUCALO. G. GIAIMO, *Le sollecitazioni delle Corti e l'inerzia del legislatore in tema di suicidio assistito*, cit., 187 ss.; C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 272 ss.; G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, cit., 91 ss.; R. POTENZANO, *Brevi note comparatistiche in tema di suicidio assistito*, cit., 1833 ss.

⁶⁴ Va detto comunque che, con la nuova Legislatura inaugurata dopo le elezioni politiche del luglio 2024, è in corso di discussione alla Camera dei Comuni un progetto di legge (*bill*) di iniziativa parlamentare sul suicidio assistito, il *Terminally Ill Adults (End of Life) Bill* ([Terminally Ill Adults \(End of Life\) Bill - Parliamentary Bills - UK Parliament](#)), oggetto di una presa di posizione polemica da parte di alcuni giuristi, medici ed accademici in una lettera pubblica sul periodico *The Observer*. La singolarità della proposta sta nel fatto che si tratta di un *Private Bill*, rispetto alla quale il Governo si è dichiarato neutrale, e non di una proposta di legge governativa. Resta da vedere se la scelta governativa di neutralità sia un modo per favorire un dialogo *bipartisan*, o invece per affossare la proposta. Ringrazio pubblicamente l'amica e collega Francesca Rosa per la segnalazione.

⁶⁵ Cfr., in proposito, O. CHESSA, *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano, 2014, 429, che sottolinea come la violazione legislativa dei diritti garantita dalla C.E.D.U. potrebbe al massimo giustificare una *declaration of incompatibility* tra lo *statute law* e la C.E.D.U., ma non certamente la sua disapplicazione. Si vedano, inoltre, P. PICIACCHIA, *Parlamenti e Corti nella tutela e nella promozione dei diritti umani: l'esperienza inglese dello Human Rights Act 1998 e della Joint Committee on Human Rights*, in *DPCE Online*, 4/2019, 2883 ss.; F. ROSA, *Il costituzionalismo britannico e l'Europa. Dalla fine della seconda guerra mondiale alla Brexit*, Roma, 2024, 126 ss.

⁶⁶ Si vedano M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit., 205 ss.; M. MASSA, *Minimalismo giudiziario*, cit., 272 ss.

⁶⁷ Di ardita ed aggressiva tecnica della doppia pronuncia parla A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 130-131. Per una comparazione di questa peculiare tipologia di decisione con le sentenze tedesche di *Unvereinbarkeit*, si vedano N. FIANO, *Il fattore "tempo" nella giustizia costituzionale*, II ed., Milano, 2024,

di diffamazione a mezzo stampa⁶⁸, e in quella che si potrebbe chiamare la telenovela sull'ergastolo ostativo⁶⁹. Si è dubitato in particolare che si possa parlare di collaborazione istituzionale (come fa la Corte)⁷⁰ quando i vincoli introdotti per il legislatore sono così stringenti⁷¹. Inoltre, è stato rilevato che solo nel caso Cappato-Antoniani l'organo di giustizia costituzionale è stato ultimativo nel linguaggio e con un dispositivo assai manipolativo, laddove negli altri due casi le decisioni sono state scritte con mano più leggera, inquadrando il problema costituzionale da risolvere solo nelle sue linee generali, e senza istruzioni così dettagliate⁷².

Una critica per certi aspetti simile è stata avanzata anche da chi ha evidenziato come, una volta scaduto il termine contenuto nell'ord. n. 207/2018, la mancata decisione di accordare una breve proroga⁷³, in virtù del cambio di maggioranza parlamentare intervenuto pochi giorni prima, abbia avuto un ruolo fondamentale nel costringere la Corte costituzionale ad “inventarsi” una disciplina in assenza di rime obbligate, e senza tenere adeguatamente in

255 ss.; A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia*, cit., spec. 7 ss., mentre dubbi su questo inquadramento sono avanzati da G. REPETTO, *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania*, cit., 136 ss.

⁶⁸ Cfr. C. cost., ord. n. 132/2020; C. cost., sent. n. 150/2021. Si vedano D. CASANOVA, *L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del Giudice costituzionale*, in *Consulta Online*, 3/2020, 627 ss.; E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., 12; N. RECCHIA, *La previsione della pena detentiva per la diffamazione del giornalista: la Corte costituzionale ripropone la tecnica decisoria del caso Cappato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2020, 1480 ss.; N. FIANO, *Il fattore “tempo” nella giustizia costituzionale*, cit., 264 ss.; R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*, 3/2020, 103 ss.; A. RUGGERI, *Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020)*, in *Consulta Online*, 2/2020, 406 ss.; M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, cit., 31-32; D. TEGA, *La Corte nel contesto*, cit., 165-166.

⁶⁹ Cfr. C. cost., ord. nn. 97/2021 (che rinvia di un anno la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, co. 1, e 58-ter l. n. 354/1975); 122/2022 (che dispone una ulteriore proroga a novembre 2022); 227/2022 (che restituisce gli atti al giudice *a quo*, in virtù dell'approvazione del d.l. n. 162/2022). Si vedano anche G. AMATO, D. STASIO, *Storie di diritti e di democrazia*, cit., 128 ss.; E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., 12-13; N. FIANO, *Il fattore “tempo” nella giustizia costituzionale*, cit., 275 ss.; M. MASSA, *La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell'ergastolo ostativo, in Nomos*, 2/2021, 1 ss.; M. MENGOZZI, *Un passo avanti e uno indietro: la Consulta sull'ergastolo ostativo opta per il rinvio con monito (20-5-2021)* in www.diritticomparati.it; M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, cit., 32 ss.

⁷⁰ C. cost., ord. n. 207/2018, § 11 del *Considerato in diritto*. Di criticità della leale collaborazione istituzionale parla G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 77. Perplesità sulla leale collaborazione anche da parte di N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, cit., 92-93.

⁷¹ Cfr. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, cit., 297. Critico nei riguardi della nuova tipologia di doppia pronuncia è anche A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 130, secondo cui, indipendentemente dalle buone intenzioni che lo animano, il nuovo meccanismo della “doppia pronuncia” rischia paradossalmente di favorire la latitanza del Parlamento, consentendo talvolta che vengano “tolte le castagne dal fuoco” a un legislatore passivo e negligente: quest'ultimo – guardandosi bene dall'assumersi la responsabilità di una concreta iniziativa legislativa, a maggior ragione quando potenzialmente impopolare o comunque controversa – ben volentieri lascerà che invece sia la Corte a prenderla e magari, furbescamente, criticherà pure la Consulta per aver essa imposto un vincolo temporale stretto.

⁷² Si veda M. MASSA, *Minimalismo giudiziario*, cit., 274. In questo stesso senso, si veda anche P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 30. Sulla differenza tra caso Cappato e diffamazione a mezzo stampa, si sofferma N. RECCHIA, *La previsione della pena detentiva per la diffamazione del giornalista*, cit., 1485-1486.

⁷³ Favorevole alla concessione di una proroga in caso di approvazione di un testo da parte di un ramo del Parlamento è P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 28-29.

considerazione anche gli altri diritti ed interessi in giuoco, a differenza di quanto avvenuto poi nel caso dell'ergastolo ostativo⁷⁴.

Trovo entrambe queste critiche poco persuasive. A prescindere dalla questione dell'ammissibilità dei moniti⁷⁵ e del fatto che abbiano sempre avuto poco seguito da parte del legislatore⁷⁶, la ragione della mancata disciplina legislativa del fine vita non va cercata nelle tipologie di decisioni utilizzate dalla Corte, ma nella crisi (irreversibile?) del Parlamento e dei meccanismi della rappresentanza politica⁷⁷, ormai non più in grado di garantire una efficace sintesi politica⁷⁸. In questa ottica, il Parlamento, in virtù delle sue insanabili divisioni, finisce per essere (forse) il luogo meno indicato per operare quei compromessi necessari per redigere una legge sul fine vita⁷⁹. Inoltre, occorre tenere presente anche il fatto che la nuova tipologia di decisioni è stata scelta dalla Corte proprio perché il precedente meccanismo della doppia pronuncia non garantiva affatto dall'inerzia legislativa⁸⁰.

Ad ulteriore confutazione, si può aggiungere che il superamento delle rime obbligate non riguarda solo la materia del fine vita, ma è divenuto un vero e proprio *modus agendi* della

⁷⁴ Cfr., a questo proposito, G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 78. Di *supplantatio* del Parlamento ad opera della Corte costituzionale nella sentenza n. 242/2019 parla A. CIERVO, *Il fine vita nell'esperienza costituzionale spagnola*, cit., 214. Diverso è il giudizio di G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 72, secondo cui, nell'abbandonare la teoria delle rime obbligate, la Corte costituzionale si è fatta carico di riempire il vuoto di tutela conseguente alla ravvisata incostituzionalità della norma. In senso simile, si veda P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 241, secondo cui, nell'introdurre una disciplina per dare concreta attuazione alla sua pronuncia, la Corte non la inventa *ex abrupto*, ma adatta allo scopo le normative e la giurisprudenza già disponibili (in primo luogo, la legge n. 219/2017), plasmando altresì (di risulta) i puntuali presupposti. In senso simile, si veda U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 2, secondo cui la Corte, per non farsi Legislatore, con la sent. n. 242/2019 si posiziona dietro le "rime possibili" e, anche al fine di depositare una sentenza auto-applicativa, impiega come *tertium comparationis* per lo scrutinio dell'art. 580 cod. pen. la normativa già disponibile nell'ordinamento.

⁷⁵ Si veda G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale, II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, II ed., Bologna, 2018, 251 ss., secondo cui (ivi, 257) i motivi del decidere (la *ratio decidendi*) costituiscono indirizzi impliciti e rilevanti che si rivolgono al legislatore: nell'ambito di essi, la funzione monitoria della Corte è implicita, necessaria, pienamente ammissibile e altamente benefica, mentre fuori di questo ambito costituisce invasione di una sfera che non le è propria. Sul fatto che moniti al legislatore possano essere contenuti anche in decisioni di accoglimento si sofferma M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, cit., 19 ss.

⁷⁶ Cfr., in proposito, P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 8, secondo il quale lo scarso rendimento di inviti, moniti e sollecitazioni dovuto alla storica inerzia del nostro legislatore a raccogliermi, ha vieppiù incrementato il senso di complessiva insoddisfazione nutrito nei confronti di questa tecnica decisoria. Una possibile spiegazione di questa riluttanza è stata avanzata da A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, IV ed., Milano, 2004, 249, secondo cui esortazioni e moniti, che raggiunsero un picco tra la seconda metà degli anni '70 e la prima parte degli anni '80, in conseguenza della affermazione di un concetto di costituzione come programma da attuare, finiscono con l'incidere con l'agenda politica, gelosamente custodita dal Parlamento e dal Governo. Sullo scarso seguito dei moniti, si soffermano anche E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., 14-15; N. LUPO, *Il Parlamento e la Corte costituzionale*, cit., 126-127; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, V ed., Torino, 2014, 193.

⁷⁷ Sui problemi che investono oggi l'istituzione parlamentare, si veda F. FABRIZZI, *Il Parlamento nella «democrazia decidente». Il ruolo delle Camere oggi*, Bologna 2024. Sulla crisi della rappresentanza politica, si vedano F. LANCHESTER, *La Costituzione sotto sforzo. Tra ipercinetismo elettorale e supplenza da parte degli organi di garanzia*, Milano, 2020, spec. 59 ss.; G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, 2021, 71 ss.

⁷⁸ Sulla incapacità del circuito politico-rappresentativo di garantire un'efficace sintesi politica, si sofferma P. Bonini, *Il giudice e la legge*, cit., 376. Di liquefazione dei partiti, che non trasmettono, articolano e riducono a sufficienza la domanda politica, parla, invece, F. LANCHESTER, *La Costituzione sotto sforzo*, cit., 9.

⁷⁹ Si veda G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 87, ove sottolinea il fatto che il Parlamento non è riuscito a conciliare e ricondurre ad unità le posizioni esistenti su un tema che ancora dilania le coscienze di molti.

⁸⁰ C. cost., sent. n. 242/2019, § 4 del *Considerato in diritto*.

Corte di fronte a gravi omissioni legislative, a seguito di un preventivo monito disatteso⁸¹. D'altra parte, nonostante l'intervento molto dettagliato della Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019, il Parlamento conserva ampi margini di intervento nella disciplina del fine vita⁸², potendo distaccarsi da quanto sancito dalla sentenza, essendo nella sua libera disponibilità tutto quel che riguarda il procedimento, con l'invalidabile limite del divieto di sostanziale negazione del diritto⁸³, e finanche la possibilità di ampliare gli spazi già riconosciuti dalla Corte costituzionale⁸⁴.

Quanto alla critica circa la mancata proroga, se è vero che una proroga era stata accordata nel caso *Carter v. Canada*, facilitando l'approvazione di una legge sul fine vita da parte del Parlamento canadese⁸⁵, la sua utilizzazione nella vicenda dell'ergastolo ostativo non è stata priva di commenti negativi, con la motivazione che la Corte finiva per sospendere la sua funzione di garanzia della costituzione, subordinandola alle dinamiche parlamentari⁸⁶. D'altra parte, la stessa proroga, alla fine, non sembra avere sortito grandi effetti, visto che la nuova disciplina introdotta non ha fugato del tutto i dubbi di incostituzionalità, anzi⁸⁷.

⁸¹ Sui rischi dell'abbandono delle rime obbligate, si veda N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, cit., 89 ss., che sottolinea (ivi, 91) come il ricorso a questa tecnica rischi di fare esporre la Corte molto di più di quanto sia necessario. Una difesa dell'attenuazione del vincolo delle rime obbligate è invece in M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, cit., 63 ss., ove si sottolinea come l'attenuazione del vincolo sia conseguente ad una inosservanza di un monito al legislatore (in senso simile, si vedano anche ID., *Oltre le "rime obbligate"?*, cit., 58 ss.; ID., *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, cit., 22 ss.). Del superamento delle rime obbligate come strutturale *modus operandi* della giurisprudenza costituzionale, parlano A. MASSARO, L. GROSSI, *La progressiva "destrutturazione giurisprudenziale" del suicidio medicalmente assistito*, cit., 26-27. Di un superamento necessario e persino inevitabile delle rime obbligate parla E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., 15. Sull'attenuazione delle rime obbligate, si vedano anche D. TEGA, *La Corte nel contesto*, cit., 141 ss.; G. REPETTO, *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania*, cit., 118 ss., 130 ss.; N. PALAZZO, *La Corte costituzionale legislatore*, cit., 214-215; A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 264 ss.; P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 13 ss.

⁸² Si veda G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 81.

⁸³ Ivi, 83.

⁸⁴ Cfr., in questo senso, U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 5, secondo cui il legislatore potrebbe anche giungere ad una conclusione che la Corte ha ritenuto esserle preclusa, ovvero sia che di fronte ad una malattia incurabile che provoca sofferenze insopportabili la presenza di un trattamento salvavita non protegge alcun valore (così come dimostra il diritto comparato ampiamente citato in sentenza). E questo, aggiunge Adamo, è sostenuto tra le righe dalla stessa Corte costituzionale quando chiarisce che l'aver esteso oltremodo il requisito del trattamento di sostegno vitale non può comportare alcun timore di pendio scivoloso, in quanto tale requisito deve essere accertato, «unitariamente, assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019» (C. cost., sent. n. 135/2024, § 8 del *Considerato in diritto*). Si veda anche P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 248, secondo cui, se il legislatore volesse, potrebbe agilmente varcare i confini già delineati dalla l. n. 219/2017 e "riadattati" dalla Corte nella sent. n. 242/2019: si tratterebbe, pur con tutte le cautele, i limiti e i bilanciamenti necessari, di un legittimo uso della discrezionalità legislativa, frutto di un concreto muoversi del Parlamento entro quei "margini di apprezzamento" che la stessa giurisprudenza della Corte EDU – puntualmente evocata dalla Corte costituzionale – ancora riconosce al diritto interno.

⁸⁵ Sul caso *Carter*, si vedano C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 297-298; J. KEOWN, *Euthanasia, Ethics and Public Policy: An Argument against Legalisation*, II ed., Cambridge, 2018, 397 ss.; A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia*, cit., 16-17; A. Santosuosso, M. Tomasi, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, cit., 124 ss.

⁸⁶ Cfr., in proposito, U. ADAMO, *E (resterà) due senza tre? Sull'"incostituzionalità prospettata": criticità ulteriori di una tecnica decisoria già di per sé problematica*, in *Consulta Online*, 2/2022, 945 ss., secondo cui (ivi, p. 950) il rinvio di altri sei mesi comporta uno scarto tra accertamento sostanziale dell'illegittimità costituzionale della legge portata alla cognizione del suo giudice naturale e la dichiarazione di incostituzionalità che si impone alla stessa Corte quando essa accerta l'illegittimità della legge.

⁸⁷ Qualche perplessità è avanzata da P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-legislatore rappresentativo*, cit., 32-33, che, pur ritenendo il d.l. n. 161/2022 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, sottolinea come quel che appare prevalere nell'ord. n. 227/2022 è la questione del perimetro, e non il verso delle modifiche apportate. Dubbi sulla incostituzionalità della nuova normativa sono sollevati anche da G.

Ulteriore questione che emerge da questa pronuncia è, senza dubbio, l'ampliamento della nozione di trattamento di sostegno vitale. La scelta della Corte costituzionale non è altro che la conseguenza logica del fatto che la giurisprudenza ordinaria nel caso Trentini ne aveva ampliato la nozione ben oltre la mera idratazione/alimentazione forzata e/o la ventilazione artificiale⁸⁸. Questa scelta è stata duramente criticata da Antonio Ruggeri⁸⁹, ma a me sembra una scelta quasi obbligata, dal momento che la Corte costituzionale, per evitare pericolosi conflitti interpretativi con i giudici comuni, non ha fatto niente altro che adeguarsi a una interpretazione suscettibile di divenire diritto vivente⁹⁰.

D'altra parte, la relativizzazione della nozione di trattamento di sostegno vitale nasce in virtù della scelta, da parte del giudice delle leggi, di utilizzare un'espressione non sufficientemente precisa, e finanche generica, nel caso Cappato-Antoniani⁹¹. Proprio questo requisito era stato uno dei punti più critici della sentenza n. 242/2019, perché espungeva di fatto dalla possibilità di accedere al suicidio assistito una serie di malati le cui sofferenze non trovavano adeguata considerazione. Per parte della dottrina, anzi, è parso evidente sin da subito che il requisito del trattamento di sostegno vitale fosse ultroneo rispetto alla tutela della vita e dei soggetti vulnerabili, in quanto era servito alla Corte solo per rilevare una disegualianza tra situazioni non equiparabili⁹².

Si potrebbe osservare che l'ampliamento della nozione di trattamento di sostegno vitale non è altro che un modo di ampliare la portata dei precedenti costituiti dalle due decisioni

CASAVECCHIA, *Ergastolo ostativo: tanti "tempi" e provvedimenti per risolvere – forse solo temporaneamente – un'unica questione*, in *Osservatorio AIC*, 2/2023, 209 ss.; D. GALLIANI, *Il decreto legge 162/2022, il regime ostativo e l'ergastolo ostativo: i dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati*, in *Sistema penale* (21 novembre 2022); E. SANTORO, *L'eliminazione apparente dell'ergastolo ostativo: un commento a prima lettura del decreto-legge n. 162 del 2022*, in *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*, 4/2022, 223 ss.

⁸⁸ Corte Ass. Massa, sent. 27-2-2020, n. 1; Corte Ass. App. Genova, sent. 28-4-2021, n. 1, ove la nozione di trattamento di sostegno vitale viene utilizzata per indicare qualunque tipo di trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico e paramedico o con l'ausilio di macchinari medici, interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato, anche in maniera non rapida. Si vedano G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 83; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 73 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 38 ss.; I. RUGGIU, *Il ruolo dei giudici nell'elaborazione del diritto ad una morte dignitosa*, cit., 145 ss.; A. SANTOSUOSSO, M. TOMASI, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, cit., 113-114; A. TIGRINO, *Suicidio assistito e autodeterminazione responsabile*, cit., 164 ss.

⁸⁹ Di dilatazione in misura sensibile della nozione parla A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita*, cit., 931, secondo cui potrà far espandere ovvero contrarre a fisarmonica la formula dei trattamenti in parola, con esiti del tutto inimmaginabili.

⁹⁰ Cfr. U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 4, che parla di copiosa, ma non granitica, giurisprudenza in questo senso. Sulla dottrina del diritto vivente come strumento sviluppato per superare i residui profili di conflittualità tra la giurisdizione costituzionale e le altre giurisdizioni, si sofferma A. CERRI, *Contributo alla discussione sul "diritto vivente"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2023, 2853 ss.; ID., *La giurisprudenza costituzionale*, cit., 1341-1342. Del diritto vivente come autolimitazione delle possibilità interpretative della Corte parlano invece G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, II, cit., 210 ss., che, tuttavia, arrivano a parlare di crisi del diritto vivente (ivi, 215-216), in virtù del rilievo assunto dalla interpretazione conforme. Sul diritto vivente, si veda anche M. CAVINO, *Diritto vivente*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento IV*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2010, 134 ss.

⁹¹ È questa la critica che muove G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 79, secondo cui la Corte non è stata particolarmente attenta alla precisione ed alla determinatezza, come pure si richiederebbe in materia penale. Di un carattere concettualmente aperto della nozione, che agevola la messa in atto di una manovra adattabile ai peculiari connotati di ciascun caso, parla A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita*, cit., 931-932.

⁹² Cfr. U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 3.

del 2018-2019⁹³. Va considerato anche che queste, a loro volta, erano in continuità con i precedenti giurisprudenziali in materia di autodeterminazione circa i trattamenti sanitari⁹⁴. Come è stato evidenziato, è sempre possibile estendere la portata di un precedente, oscurando qualche elemento, in modo che la *ratio decidendi* della pronuncia assuma una portata più comprensiva di quella originaria⁹⁵. Questione ulteriore è se il richiamo al precedente sia reale o meramente strumentale⁹⁶.

4. La disciplina del fine vita: giuridici o legislatore?

Dopo avere dato conto delle questioni di fondo che riguardano la sentenza n. 135/2024, proverò a rispondere alla questione più generale se la disciplina del fine vita debba spettare ai giudici o al legislatore. Ragionando in astratto, è auspicabile che il legislatore prenda sul serio i moniti da parte della Corte costituzionale⁹⁷, e decida di approvare finalmente una legge sul fine vita che consenta di superare i limiti e le contraddizioni di un approccio meramente pretorio al tema⁹⁸: senza una legge organica sul fine vita e sull'aiuto medicalizzato a morire che riscriva gli artt. 579 e 580 cod. pen., la normativa di risulta della giurisprudenza costituzionale sarà pur sempre limitata ad accorciare il tempo di una fine certa, che è qualcosa di molto diverso dal poter decidere come e quando porre fine alle proprie sofferenze⁹⁹.

La sensazione è che però il Parlamento non intenda muoversi a breve, e lasci l'iniziativa alla Corte costituzionale¹⁰⁰. È discusso in dottrina se l'intervento del legislatore sulla disciplina del fine vita debba essere considerato solo opportuno, oppure costituzionalmente

⁹³ Di limite scaturente dai precedenti parla U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 3-4.

⁹⁴ Sulla sostanziale continuità con i precedenti giurisprudenziali in materia di autodeterminazione circa i trattamenti sanitari insiste G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 66.

⁹⁵ Cfr. G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, I, cit., 139.

⁹⁶ Critico sul ruolo dei precedenti nella giurisprudenza costituzionale è A. SPADARO, *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto tra Corte costituzionale e legislatore*, cit., 125, secondo il quale una delle debolezze della nostra Corte è che essa, quando cambia idea su una questione già affrontata, non “rinnega” mai la propria giurisprudenza, cui anzi, con una certa sfacciataggine ipocrita, cerca di richiamarsi.

⁹⁷ Sulla necessità di una disciplina legislativa del fine vita fa riferimento C. cost., ord. n. 207//2018, §§ 10 e 11 del *Considerato in diritto*; C. cost., sent. n. 242/2019, § 9 del *Considerato in diritto*; C. cost., sent. n. 50/2022, § 4 del *Considerato in diritto*; C. cost., sent. n. 135/2024, § 10 del *Considerato in diritto*. Sull'inosservanza di questi moniti, si vedano G. ARCONZO, *Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte costituzionale*, cit., 72 ss.; M.E. BUCALO, *Il cammino indicato dalla Corte costituzionale per la disciplina del suicidio medicalmente assistito fra giurisprudenza di merito e perdurante attesa del legislatore*, in *BioLaw Journal*, 3/2021, 281 ss.; C. CASONATO, *Biodiritto*, cit., 287-288; G. LUCCIOLI, *Dignità della persona e fine della vita*, cit., 77 ss.; A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia*, cit., 16 ss.; ID., *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 68 ss.; G. STEGHER, *Il ruolo dei “supplenti” di fronte alla perdurante inerzia del legislatore in tema di fine vita*, in *Nomos*, 1/2024, 1 ss.

⁹⁸ Un simile auspicio viene avanzato da A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, cit., 119-120; A. CIERVO, *Il fine vita nell'esperienza costituzionale spagnola*, cit., 214. Sulla necessità di una legge insiste anche S. CANESTRARI, *Principi di biodiritto penale*, cit., 117 ss.

⁹⁹ Cfr. U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 5.

¹⁰⁰ Di un legislatore sollecitato a intervenire mediante un reiterato «auspicio» che, seppur «ribadito con forza», rimarrà quasi certamente (ancora) nel limbo, parla P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 253. Sul fatto che la sentenza n. 135/2024 sia ben lungi dal costituire l'atto conclusivo della vicenda insiste G. STEGHER, *Il formante giurisprudenziale nella costruzione di un ipotetico formante legislativo in tema di fine vita*, cit., 2.

necessario, oppure addirittura imposto¹⁰¹. È chiaro che, a seconda della risposta, può variare l'intensità dell'intervento del giudice costituzionale: se il potere legislativo persiste nell'inazione, ed il suo intervento viene considerato costituzionalmente necessario, la grave omissione legislativa può legittimare un intervento ancor più vigoroso da parte del giudice delle leggi.

È stato autorevolmente sostenuto che, stante l'attuale incapacità del Parlamento di affrontare in modo organico il tema, si manifesta il ruolo delle Corti costituzionali che intervengono su casi strategici¹⁰². L'inerzia del legislatore favorisce l'attivismo della Corte, in quanto essa tende a spingersi sempre più in là, suscitando però le critiche di chi pensa che essa abbia travalicato il suo ruolo¹⁰³. Di fronte alle critiche, la Corte sarà costretta a fermarsi, e rinviare al legislatore, ma se l'inerzia di questo continua, prima o poi ci si sarà un nuovo intervento, e nuove critiche. Per interrompere questa sorta di circolo vizioso è necessario, quindi, che il Parlamento si prenda le sue responsabilità e svolga la sua funzione precipua¹⁰⁴, il che non vuol dire affatto che è sufficiente che approvi una qualsiasi legge, magari pure in plateale contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

Il problema è verificare se quella collaborazione istituzionale che la Corte ha invocato a partire dalla prima decisione sul caso Cappato sia effettivamente percorribile. La dottrina ha cercato di mettere in evidenza i rischi di un eccessivo ruolo dei giudici e del potere giudiziario¹⁰⁵: l'avvento del giudice paralegislatore determinerebbe infatti tutta una serie di conseguenze negative, quali, per esempio, l'appiattimento del dibattito politico, e la mancata risoluzione delle tensioni sociali. Inoltre, esso non consentirebbe di ricostruire, con un adeguato livello di pubblicità e trasparenza, le diverse ragioni sottese ad una decisione; finirebbe per concentrare il potere in capo a soggetti cooptati e non legittimati in senso democratico-rappresentativo; comporterebbe una decisione in modo analitico e non sistematico¹⁰⁶.

In un articolo pubblicato a metà del primo decennio del XXI secolo contro l'istituto del *judicial review*, Jeremy Waldron aveva sostenuto le ragioni del legislatore rappresentativo contro quelle dei giudici nel processo di concretizzazione dei diritti costituzionali¹⁰⁷. Waldron metteva in evidenza, in particolare, il diverso approccio sul tema dell'interruzione di gravidanza in Gran Bretagna e negli U.S.A.: mentre il dibattito parlamentare britannico

¹⁰¹ Si veda B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 12.

¹⁰² Si veda, in proposito, G. STEGHER, *Il ruolo dei "supplenti" di fronte alla perdurante inerzia del legislatore in tema di fine vita*, cit., 10.

¹⁰³ Di scarsa efficienza regolativa a causa di un contesto istituzionale e sociale fortemente conflittuale che costringe la Corte ad allargare il carattere politico del suo ambito di azione parla E. COCCHIARA, *L'evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore*, cit., 15. Si veda anche P. VERONESI, *A primissima lettura*, cit., 252-253, secondo cui vi sarebbe un sempre maggiore attivismo della Corte costituzionale a tutela dei diritti, in linea con quanto accade in non poche realtà occidentali.

¹⁰⁴ Si veda M. RUOTOLO, *Corte costituzionale e legislatore*, cit., 73, secondo cui, alla configurazione di un Parlamento capace di reale mediazione politica seguirebbe senz'altro un riposizionamento della stessa Corte costituzionale.

¹⁰⁵ Critico nei riguardi dell'attivismo giudiziario è M. OLIVETTI, *Democrazia costituzionale e populismo*, Roma, 2024, 58 ss.

¹⁰⁶ Si veda P. BONINI, *Il giudice e la legge*, cit., 377.

¹⁰⁷ Cfr., in proposito, J. WALDRON, *The Core of the Case Against Judicial Review*, in *The Yale Law Journal*, 6/2006, vol. CXV, 1346 ss., su cui si vedano anche O. CHESSA, *I giudici del diritto*, cit., 226 ss.; A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, Roma-Bari, 2003, 105 ss.

era stato ampio ed approfondito, con un ascolto rispettoso delle ragioni contrapposte, questo non si era verificato affatto negli Stati Uniti, dove la decisione giudiziaria si era focalizzata soprattutto su questioni interpretative e non aveva potuto dare spazio ed adeguato ascolto alle ragioni dei portatori della visione contrapposta¹⁰⁸.

Tuttavia, proprio il fine vita sembra smentire categoricamente le asserzioni di Waldron e di chi ritiene il legislatore l'unico soggetto deputato ad avere l'ultima parola per una maggiore tutela delle minoranze. In effetti, se c'è un luogo dove i portatori degli interessi ad una morte dignitosa non sembrano trovare alcun ascolto concreto, quello è proprio il Parlamento italiano. Né, tanto meno, è possibile sostenere che sia proprio la storia dell'interruzione di gravidanza nel Regno Unito e negli Stati Uniti a dimostrare l'assunto che una decisione giudiziaria sia più fragile e facile da ribaltare rispetto ad una legge. Se è vero che *Roe* è stata *overruled*, a differenza della legge britannica, è vero anche che questo ribaltamento non è stato immediato, come potrebbe avvenire in virtù dell'avvento di una maggioranza parlamentare antiabortista, ma è stata la risultante di una forsennata campagna durata più di 40 anni, portata avanti dai settori più retrivi e conservatori del mondo repubblicano statunitense, e caratterizzata da numerosi tentativi di ribaltamento andati a vuoto¹⁰⁹.

L'insensibilità dell'attuale Parlamento alle ragioni di chi sostiene il diritto ad una morte dignitosa mi sembra suffragata dal fatto che l'attuale maggioranza parlamentare ha presentato al Senato un surreale d.d.l. sul fine vita, che, oltre a prevedere una integrazione dell'art. 580 cod. pen., che non depenalizza il suicidio assistito, ma prevede una mera riduzione della pena se chi aiuta al suicidio convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, interviene anche sulla l. n. 219/2017, negando la possibilità di sospendere l'idratazione e l'alimentazione forzata¹¹⁰, e realizzando così una sorta di riedizione dopo un lustro del mai troppo stigmatizzato d.d.l. Calabrò¹¹¹. L'incostituzionalità di questo d.d.l., che non solo viola platealmente l'art. 32 Cost.¹¹², ma anche lo stesso giudicato costituzionale¹¹³, rende aleatorio ipotizzare che questo Parlamento sia effettivamente in grado di svolgere il suo compito.

¹⁰⁸ Si veda J. WALDRON, *The Core of the Case Against Judicial Review*, cit., 1384-1385. Sottolinea questo aspetto anche A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, cit., 112-113. Critici di *Roe* sono anche A. CARRINO, *La rivoluzione di Dobbs. Il problema dell'aborto nel dibattito costituzionale degli Stati Uniti d'America*, Milano-Udine, 2024, spec. 21 ss., 33 ss.; M. OLIVETTI, *Democrazia costituzionale e populismo*, cit., 60-61, Per una difesa di *Roe*, rinvio ad A. RIDOLFI, *Una rilettura di Roe v. Wade a mezzo secolo di distanza: judicial activism o sentenza ragionevole?*, in *Nomos*, 2/2023, 1 ss.

¹⁰⁹ Sui molteplici tentativi di ribaltamento di *Roe*, si vedano A. CARRINO, *La rivoluzione di Dobbs*, cit., 36 ss.; A. RIDOLFI, *Una rilettura di Roe v. Wade a mezzo secolo di distanza*, cit., 14 ss.

¹¹⁰ A.S. 1083, di iniziativa dei senatori Paroli, Zanettin, Gasparri, Damiani, De Rosa, Galliani, Occhiuto, Rosso, Silvestro e Ternullo, che ha determinato una durissima presa di posizione da parte di un gruppo di giuristi e di medici.

¹¹¹ Sull'incostituzionalità del d.d.l. Calabrò, sia consentito il rinvio ad A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, cit., 110 ss.; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato?*, cit., 71-72, nota 253.

¹¹² Ritene che idratazione e alimentazione forzata non siano da considerare trattamenti terapeutici, ma trattamenti di sostegno vitale A.R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l'ontologia della realtà*, cit., 1088-1089. Perplessità sulla equiparazione di idratazione ed alimentazione forzata ai trattamenti sanitari rinunciabili ex art. 32 Cost. sono state avanzate anche da A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, cit., 96 ss.

¹¹³ Cfr. C. cost., sent. n. 135/2024, §§ 5.2 e 8 del *Considerato in diritto*, ove l'idratazione viene espressamente indicata come trattamento sanitario rifiutabile. Di violazione del giudicato costituzionale a proposito del d.d.l. in questione parlano U. ADAMO, *La Corte costituzionale ritorna ancora sull'aiuto al suicidio, ma non scrive l'ultima parola*, cit., 5; P. VERONESI,

Ma il problema della strutturale incapacità del Parlamento di dettare una disciplina generale in materie eticamente sensibili prescinde dalla questione dell'attuale maggioranza parlamentare¹¹⁴, e affonda le sue radici nella egemonia che il populismo sta esercitando in questi ultimi tempi sulle democrazie liberali, svuotandole di contenuto e di sostanza¹¹⁵. È stato rilevato che una caratteristica precipua del populismo è un linguaggio politico binario ed estremo¹¹⁶, ed un antiparlamentarismo spinto¹¹⁷: in virtù di questi fenomeni, il Parlamento perde la sua funzione peculiare di luogo dove si realizza il compromesso¹¹⁸, e finisce per diventare niente altro che il luogo dove vengono tradotti in forma legislativa gli *slogans* ipersemplicati della comunicazione populista.

Né, a mio avviso, cambia un granché la questione il fatto che nella recentissima sentenza sul c.d. regionalismo differenziato, la Corte costituzionale abbia indicato la sede parlamentare come il luogo che consente un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini¹¹⁹. Questa rappresentazione del Parlamento mi sembra irenica e non corrispondente più alla realtà di un Parlamento caratterizzato da dibattiti ridotti ad una mera ritualità, in cui, allo scambio di argomentazioni razionali, si preferisce lo *slogan* per galvanizzare i propri sostenitori¹²⁰.

Ci si potrebbe domandare allora cosa sarebbe potuto accadere se la Corte costituzionale avesse operato diversamente, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.I.P. di Firenze, e dichiarando incostituzionale l'art. 580 cod. pen., come modificato dalla sentenza n. 242/2019, nella parte in cui subordina la non punibilità dell'assistenza al suicidio alla dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. È stato osservato che proprio il caso Cappato-Antoniani fa sorgere l'interrogativo se la preminenza della Costituzione sia ancora compatibile con una sostanziale riserva al legislatore della funzione di attuazione dei suoi contenuti, o se l'inveramento di quei principi non demandi alle istituzioni di garanzia

A primissima lettura, cit., 253, nota 42. Sulla violazione del giudicato costituzionale, inoltre, si veda A. LOLLO, A. MORELLI, *Vincolo del giudicato costituzionale e ruolo della Corte. Nota a Corte cost.*, 3 dicembre 2010, n. 350, in *Osservatorio AIC*, 2/2011, 1 ss., i quali sottolineano (ivi, 9) il fatto che, pur se gli interventi della Corte costituzionale debbono essere orientati dal principio di leale cooperazione, l'organo di giustizia costituzionale è chiamato comunque a esercitare un ruolo di controllore nei riguardi del legislatore, con la conseguenza che è lo stesso principio della separazione dei poteri ad imporre di prendere sul serio il vincolo del giudicato costituzionale. Sulla questione del giudicato costituzionale, si vedano anche A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, cit., 257 ss.; G. ZAGREBELSKY, L. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, II, cit., 257 ss.

¹¹⁴ Sul fatto che il populismo non si identifichi esclusivamente con lo schieramento di destra, ma abbia un carattere trasversale, insiste M. OLIVETTI, *Democrazia costituzionale e populismo*, cit., 101 ss.

¹¹⁵ Sull'antitesi tra democrazia costituzionale e populismo, si vedano A. ARATO, J.L. COEN, *Populismo e società civile. La sfida alla democrazia costituzionale*, trad. it. a cura di C. De Santis, Milano, 2023; M. OLIVETTI, *Democrazia costituzionale e populismo*, cit., 113 ss.

¹¹⁶ Si veda M. OLIVETTI, *Democrazia costituzionale e populismo*, cit., 108-109.

¹¹⁷ Ivi, 119 ss.

¹¹⁸ Il riferimento naturalmente è ad H. KELSEN, *La democrazia*, trad. it. a cura di M. Barberis, Bologna, 1998, 105.

¹¹⁹ C. cost., sent. n. 192/2024, § 4 del *Considerato in diritto*.

¹²⁰ Risuonano alquanto sinistre le parole con cui Carl Schmitt evidenziava la riduzione della discussione pubblica a mero rito, e la progressiva scomparsa del ragionamento nella stessa discussione. Cfr., in proposito, C. SCHMITT, *Parlamentarismo e democrazia e altri scritti di dottrina e storia dello Stato*, trad. it. a cura di C. Marco, Lungro di Cosenza, 1999, 90-91.

una funzione di stimolo, se non di occasionale surrogazione, rispetto a una decisione politica sempre più lacerata ed evanescente¹²¹.

Un possibile appiglio, in questo senso, poteva essere fornito dalla giurisprudenza della Corte EDU, che, come è stato rilevato, contiene significative aperture¹²². Se è vero che la Corte di Strasburgo ha ripetutamente negato la possibilità di dedurre un diritto a morire dall'art. 2 C.E.D.U.¹²³, tuttavia essa ha ammesso, sin dalla stessa sentenza *Pretty*, che il diritto all'autodeterminazione sul fine vita sia tutelato dall'art. 8 C.E.D.U.¹²⁴. Nel caso *Mortier*, la Corte EDU è andata ancora oltre, arrivando a sostenere che l'art. 2 C.E.D.U. consenta, a certe condizioni, la depenalizzazione dell'eutanasia, in virtù del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati¹²⁵.

La Corte costituzionale ha però esplicitamente affermato che non può sostituirsi al legislatore nella ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto all'autodeterminazione individuale e la tutela della vita umana¹²⁶, suscitando critiche per questo suo atteggiamento¹²⁷. Non è un caso, quindi, che essa abbia preferito fare riferimento, anziché a decisioni come *Haas* e *Mortier*, molto più possibiliste in merito all'esistenza di un diritto di morire, a decisioni come *Pretty* e *Karsai*, che sembrano invece chiudere maggiormente quegli spazi. Il problema è che l'appello al legislatore, per le ragioni esposte, non sembra sortire effetto, e, prima o poi, sarà necessario qualcosa che sblocchi questa situazione.

Alla fine, non è errato sostenere che, con questa pronuncia interlocutoria ed attendista, la Corte costituzionale abbia lasciato sul tappeto più questioni di quelle che avrebbe potuto

¹²¹ Così G. REPETTO, *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania*, cit., 129.

¹²² Sul fatto che la giurisprudenza della Corte EDU possa essere letta come un lento, ma progressivo, avanzamento verso la legalizzazione di fattispecie eutanasiche, insiste M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique*, cit., 300.

¹²³ Sottolinea questo aspetto F. GIRELLI, *Il contributo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa*, cit., 45.

¹²⁴ Cfr. §§ 61 e 65 della sentenza *Pretty*. Sottolineava questo aspetto anche R. BIFULCO, *Esiste un diritto al suicidio assistito nella CEDU?*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2003, 166 ss., secondo cui la Corte apriva per la prima volta, anche se non in maniera decisa, la porta all'affermazione di un diritto alla autodeterminazione come fondamento di un diritto al suicidio assistito. In senso simile, si veda anche M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique*, cit., 303. Sull'art. 8 C.E.D.U. come strumento per la tutela dei nuovi diritti, insistono D. TEGA, *I diritti in crisi. Tra corti nazionali e Corte Europea di Strasburgo*, Milano, 2012, 113, 182 ss.; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, cit., 249 ss.

¹²⁵ Si veda F. GIRELLI, *Il contributo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'elaborazione di un diritto alla morte dignitosa*, cit., 36. Critica è M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique*, cit., 301-302, ove rileva che la Corte EDU non sembra voglia portare a compimento il proprio ragionamento: se esistesse solo il diritto alla vita, le disposizioni legislative interne che ammettono fattispecie eutanasiche non supererebbero il vaglio di convenzionalità, se non nei casi in cui il concetto di dignità sia compromesso in modo irrimediabile da malattie gravi ed incurabili; se esistesse il diritto alla vita assieme a quello di morire, allora dovrebbero esistere sempre, e in ogni caso. A suo avviso (ivi, 304), si può ragionevolmente ipotizzare che, con la pronuncia *Mortier*, la Corte EDU voglia dire molto di più di quanto non scriva, e proiettarsi verso l'elaborazione di un vero e proprio diritto a morire (su richiesta), mantenendosi nascosta dietro il paravento del silenzioso rispetto della discrezionalità dei legislatori nazionali.

¹²⁶ Sulla necessità che sia il legislatore in prima battuta ad occuparsi del delicatissimo bilanciamento tra il diritto alla autodeterminazione terapeutica e l'interesse alla tutela della vita, insiste M.E. BUCALO, *Il caso Mortier c. Belgique*, cit., 293. In senso simile, si veda N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, cit., 97, secondo cui questa nuova "causa di giustificazione", che modifica il codice penale, dovrebbe essere il risultato di una libera scelta legislativa, che interpreti il sentire comune.

¹²⁷ Sul fatto che la Corte costituzionale, a differenza di altre giurisdizioni costituzionali nell'ambito delle democrazie liberali, non abbia voluto compiere il passo richiesto dal rimettente, riservando al solo legislatore quello scatto in avanti, insiste P. Veronesi, *A primissima lettura*, cit., 254-255.

risolvere con una pronuncia di tipo attivistico¹²⁸. In primo luogo, continuare a confidare in un legislatore inerte e materialmente incapace di operare mediazioni e bilanciamenti in materie tanto complesse rischia di prolungare all'infinito questa situazione di attesa, incentivando ancor di più quelle strategie volte ad ottenere una dichiarazione più ampia di incostituzionalità dell'art. 580 cod. pen. In secondo luogo, la snervante attesa non fermerà i viaggi in Svizzera di malati di patologie incurabili non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, vista l'impossibilità di ottenere risposte in Italia, con la logica conseguenza di operare una discriminazione sostanziale tra malati con possibilità economiche di recarsi in Svizzera e malati senza queste possibilità.

Tra i possibili modi per sbloccare questa *impasse* è stato suggerito di sollevare una differente questione di legittimità costituzionale, non più sull'art. 580 cod. pen., ma sulla legge n. 219/2017, nella parte in cui non preveda la richiesta di aiuto al suicidio, in modo da mutare l'oggetto di censura dalla condotta penalmente rilevante del terzo che aiuta nel suicidio alla posizione del soggetto che richiede quell'aiuto¹²⁹. Investita della questione, la Corte costituzionale potrebbe adottare o una decisione monitoria pura e semplice, oppure un'altra doppia pronuncia, sul modello di quella adottata nel caso Cappato-Antoniani, ovvero una decisione manipolatoria¹³⁰. Di queste tre opzioni, la prima è sicuramente quella meno probabile, mentre decisamente più probabili mi sembrano la seconda o la terza, con una preferenza per la seconda.

È da osservare peraltro che la decisione della Corte costituzionale non sarà l'ultima sul tema, visto che lo scorso 21 giugno il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, in un procedimento penale che vede indagato lo stesso Marco Cappato per aiuto al suicidio, ha deciso di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale sull'art. 580 cod. pen.¹³¹. La Corte costituzionale sarà quindi chiamata nuovamente a trattare il tema del fine vita, e in quell'occasione si potrà vedere se essa manterrà l'approccio minimalista tenuto nella sentenza n. 135/2024, o se invece cambierà posizione, o andando in avanti rispetto a quanto stabilito nel caso Cappato-Antoniani, oppure tornando indietro. La risposta ad un simile quesito non è agevole: i cambiamenti strutturali che investono in questi giorni il collegio rispetto a quello che ha deciso il caso Cappato-Antoniani lasciano aperta la porta ad ogni tipo di sviluppo, in un senso o nell'altro¹³².

¹²⁸ Di Corte equilibrista parla A. RUGGERI, *La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita*, cit., 935, secondo il quale le aperture fatte in ordine alla nozione di trattamento di sostegno vitale denotano lo sforzo prodotto dal giudice delle leggi di tenersi in equilibrio sul filo senza cadere nell'abbraccio soffocante di chi, da un lato, vorrebbe una liberalizzazione senza condizioni nell'esercizio delle pratiche suddette e, dal lato opposto, ne caldeggia il categorico divieto.

¹²⁹ È questo il suggerimento di B. LIBERALI, *Ancora sul fine della vita*, cit., 11.

¹³⁰ Ivi, 11-12.

¹³¹ Ord. G.I.P. Milano, 26 giugno 2024.

¹³² Va ricordato che, oltre all'ex-Presidente Sciarra, il cui mandato è terminato nel novembre 2023, e che non è stata ancora sostituita, altri tre giudici costituzionali terminano il loro mandato nel dicembre 2024 (il Presidente Augusto Barbera, e i Vicepresidenti Giulio Prosperetti e Franco Modugno, quest'ultimo in particolare relatore di tutte le sentenze sul fine vita).